



ORDINE degli PSICOLOGI della TOSCANA

LE BUONE PRASSI PER LO PSICOLOGO CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E DI PARTE IN AMBITO CIVILE



Ordine degli Psicologi della Toscana

ISBN 9788894270709

Tutti i diritti riservati – Firenze 2017

Ordine degli Psicologi della Toscana Editore

Via Panciatichi, 38/5 – 50127 Firenze

www.ordinepsicologitoscana.it – mail@psicologia.toscana.it

INTRODUZIONE

La psicologia giuridica si occupa di individui e gruppi nel contesto della giustizia.

La sempre maggiore affermazione della figura professionale dello psicologo in ambito giuridico è testimoniata in Toscana dall'attivazione di uno specifico Gruppo di Lavoro dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, che raccoglie colleghi che operano in tale ambito e hanno messo a disposizione di tutti gli iscritti la loro competenza in materia.

Le Buone Prassi per lo psicologo che viene nominato consulente tecnico d'ufficio o consulente tecnico di parte in ambito civile vogliono essere un riferimento per tutti i colleghi che già operano o che intendono operare in tale contesto. Raccolgono una sintesi delle norme condivise e già diffuse attraverso testi, linee guida, documenti.

Risponde all'esigenza di fornire risposte chiarificatrici ai molti quesiti che i colleghi interessati alla materia pongono all'Ordine e alle frequenti domande e problematiche, anche di natura deontologica, legate alla crescente richiesta di prestazioni psicologiche provenienti dal mondo giudiziario, che vede coinvolto un numero sempre maggiore di psicologi.

Capita purtroppo che l'operato dei nostri colleghi consulenti diventi oggetto di segnalazione da parte della parte ipoteticamente lesa o dei loro avvocati, con la richiesta all'Ordine di verificare il rispetto delle norme deontologiche e la correttezza dell'operato.

Si tratta di ambiti talmente complessi e delicati che oltre alle norme del Codice Deontologico degli psicologi richiedono anche l'osservanza di specifiche prassi e linee guida che sono state redatte nel tempo. La conoscenza delle norme e delle procedure, peculiari ad un contesto interdisciplinare quale è quello delle consulenze nel sistema giudiziario, a confine tra psicologia e diritto, risulta essenziale per una maggiore consapevolezza delle differenti implicazioni di ruolo e di funzione dello psicologo e del suo inviante o committente, ad esempio in relazione ad un mandato ricevuto da un Giudice o da un avvocato (o dalla parte stessa).

Non sono infatti sufficienti le conoscenze psicologiche, è necessario conoscere il contesto legale e giudiziario e saper collaborare efficacemente con altre figure professionali, come giudici, avvocati, altre professioni sanitarie, assistenti sociali, educatori, forze dell'ordine.

Diventa allora fondamentale una collaborazione già in termini di condivisione di buone prassi, per tutelare innanzitutto l'utenza che si avvale della prestazione professionale dello psicologo, cercando di limitare al massimo le condotte scorrette e l'inosservanza delle norme che regolano il contesto giuridico.

È per questo motivo che il documento delle buone prassi è stato referato anche dal Tribunale di Firenze, che ha avviato una riflessione con tutti gli Ordini e Collegi della Toscana sulle competenze che i consulenti devono possedere per poter lavorare correttamente in ambito giuridico.

Oltre a tutto il Gruppo di Lavoro di Psicologia Giuridica dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, è doveroso ringraziare il Presidente del Tribunale di Firenze, dottoressa Rizzo, che ha referato il lavoro. È per noi un grande onore poter presentare le buone prassi come frutto di un lavoro congiunto che possa essere utile all'utenza e a tutti i colleghi.

*Il Presidente
Lauro Mengheri*

INDICE

Nomina del CTU.....	5
Impedimenti, astensione e ricusazione.....	6
Accettazione dell'incarico e giuramento.....	7
Formulazione del quesito.....	7
Consulenti di parte.....	9
Operazioni di consulenza e metodologia.....	12
Questioni economiche relative agli incarichi di CTU e CTP.....	14
Per le ipotesi di ammissione al patrocinio dello Stato.....	15
Raccomandazioni.....	16
Bibliografia.....	17

NOMINA DEL CTU

1. Ai sensi dell'art. 61 c.p.c. quando è necessario il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici di particolare competenza tecnica, scelti solitamente tra le persone iscritte in albi speciali, formati ai sensi degli artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c. Per effetto di tali disposizioni, presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) dove possono iscriversi anche gli psicologi. Per l'iscrizione è richiesta una "specifica competenza in una determinata materia", l'iscrizione all' Albo professionale di riferimento e condotta morale "specchiata". La domanda d'iscrizione, corredata dei documenti previsti dall'art. 16 disp. att. c.p.c., deve essere depositata direttamente al Presidente del Tribunale del luogo di residenza anagrafica. Alla domanda sarà importante allegare, oltre ai titoli e ai documenti idonei a provare la specifica competenza, un curriculum professionale che specifichi l'ambito nel quale lo psicologo sente di poter operare con competenza e professionalità, in base alla sua formazione ed esperienza professionale (ad es. nelle relazioni familiari e nell'età evolutiva, nell'analisi della testimonianza del minore testimone e/o presunta vittima di reato, ecc.). È previsto il pagamento di una tassa al momento dell'iscrizione al suddetto elenco.
È in atto una riflessione sui requisiti necessari per iscriversi all'Albo dei CTU che vede coinvolti tutti gli Ordini professionali Regionali e Provinciali della Toscana; tale riflessione è stata fortemente voluta dal Tribunale di Firenze, dalla Procura della Repubblica e dalla Corte d'Appello.
2. Lo psicologo nominato CTU riceve ad opera della Cancelleria (via PEC) la comunicazione della nomina da parte del Giudice, in cui viene invitato a presentarsi ad una udienza fissata per il conferimento dell'incarico.
3. Lo psicologo iscritto all'Albo dei CTU ha l'obbligo di assumere l'incarico per cui viene nominato, tranne che il Giudice riconosca sussistere ragioni di astensione (art. 63 c.p.c.), sussistendo in difetto possibili profili di rilevanza disciplinare. Lo psicologo nominato CTU eccezionalmente in assenza di iscrizione all' Albo dei CTU può, invece, rifiutare l'incarico. L'astensione o il rifiuto devono essere comunicati almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione (art. 192 c.p.c.).
4. Lo psicologo iscritto all' Albo dei CTU che non accetti immotivatamente, ovvero mal esegua, l'incarico è soggetto a potestà disciplinare esercitata dal Presidente del Tribunale, nelle forme degli artt. 19 e ss. att. c.p.c.

IMPEDIMENTI, ASTENSIONE E RICUSAZIONE

5. Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, dovranno essere comunicati alla Cancelleria con anticipo, in modo da potere consentire il differimento dell'udienza; invece, se imprevisi, dovranno comunque essere portati a conoscenza del Giudice e debitamente documentati. In tali casi lo psicologo, se possibile, dovrà indicare una o più date in cui è sicuro di poter presenziare e deve informarsi se la richiesta è stata accolta o meno dal Giudice stesso.
6. Dall'art. 63 c.p.c. si desume che il consulente iscritto all'Albo dei CTU, che come visto non può rinunciare all'incarico, può tuttavia astenersi ove sussista un "giusto motivo". Il consulente, se non astenuto, può essere ricusato dalle parti per i soli motivi indicati nell'art. 51 c.p.c., e cioè:
 - a) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - b) se egli stesso o un familiare è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - c) se egli stesso o un familiare ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - d) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - e) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. Sulle richieste di astensione nonché sulle istanze di ricusazione decide il giudice che ha nominato il CTU con ordinanza non impugnabile; qualora il Giudice respinga la richiesta o l'istanza il professionista deve procedere nell'incarico.
7. Eventuali elementi "giusto motivo" di astensione possono essere le condizioni di salute, pregressi rapporti con una parte, i precedenti o gli attuali rapporti psicoterapeutici, l'essersi occupato anche marginalmente dei fatti di causa, impegni di lavoro che impediscano di svolgere con lo scrupolo necessario ed in tempi ragionevoli l'incarico, alcune situazioni di conflitto in cui il consulente sia venuto a trovarsi rispetto ad una o entrambe le parti. Assumono particolare rilievo, poi, le ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c., sopra ricordate, che abilitano sempre le parti a chiedere la ricusazione; quindi, ancorché il codice per i CTU non preveda in tali ipotesi un obbligo di astensione (previsto invece per il Giudice), di fatto la mancata astensione potrà sempre condurre ad una ricusazione.

8. Conclusivamente, i CTU non iscritti all'apposito Albo possono tout court declinare l'incarico, purché con anticipo di almeno tre giorni; quelli iscritti all' Albo sono tendenzialmente obbligati ad accettare, salva la sussistenza di giusti motivi di astensione e salva la possibilità per le parti di contestare la nomina, tramite ricusazione, nelle sole ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c.

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E GIURAMENTO

9. All'udienza fissata per la comparizione, il Giudice rimette al CTU la seguente formula di giuramento: *"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere il mio ufficio al solo scopo di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali"*. Il giuramento del CTU è promissorio in quanto precede le operazioni che verranno effettuate e nella sostanza è volto a garantire la correttezza e l'impegno della futura prestazione professionale. Prestato il giuramento, il CTU dichiara le proprie generalità, qualifiche e l'indirizzo del proprio studio (art. 38).

FORMULAZIONE DEL QUESITO

10. Il Giudice formula quindi il quesito al CTU, che si impegna a fornire tutti gli elementi di valutazione utili a rispondervi; il CTU ha anche la possibilità di proporre eventuali integrazioni o variazioni al quesito partecipando attivamente alla formulazione dello stesso al momento dell'udienza per il conferimento dell'incarico e tale iniziativa può essere particolarmente utile per un corretto espletamento delle indagini.
11. Nel quesito potranno essere indicate le persone da esaminare e/o sentire per l'espletamento dell'incarico (oltre le parti e i figli, per es. nonni, altri parenti, insegnanti, ecc.).
12. Durante l'udienza di incarico il Giudice stabilisce un acconto, ponendolo generalmente a carico solidale delle parti: l'acconto viene ripartito in misura uguale nei rapporti interni tra le parti, salva la possibilità per il CTU, qualora una parte non provveda al pagamento della quota, di agire senz'altro per l'intero nei confronti delle altre. Se una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Giudice pone l'anticipo non a carico solidale delle parti, ma alla parte che non ha il gratuito patrocinio. Se entrambe le parti sono ammesse al gratuito patrocinio, nella fase di liquidazione della notula la Cancelleria esegue la "prenotazione a debito" ponendo come spese anche gli onorari del CTU.

13. Le parti nominano all'udienza di assunzione dell'incarico eventuali consulenti tecnici di parte (CTP), salva la possibilità di provvedere alla nomina entro l'inizio delle operazioni di consulenza, depositando il nominativo in Cancelleria e comunicandolo al CTU. Si tenga conto che l'art. 201 c.p.c.¹ prevede, al riguardo, una ben precisa formalità a carico delle parti, della quale sarà opportuno che il CTP nominato chieda documentazione al legale del cliente.
14. Il Giudice dispone che il CTU individui, sin dall'udienza di giuramento, data, ora e luogo in cui avranno inizio le operazioni peritali, con ciò rendendone edotte le parti, i loro legali rappresentanti e i loro CTP senza necessità di ulteriori comunicazioni. La data di inizio può essere comunque modificata dal CTU, che ne dà comunicazione alle parti (difensori e CTP, se già nominati). Nel caso che il CTU non possa comunicare l'inizio delle operazioni di consulenza al momento del conferimento di incarico, è tenuto a dare alle parti comunicazione successiva per scritto nelle forme che diano certezza di avvenuta ricezione: PEC, fax, raccomandata.
- Il difetto di comunicazione è motivo di nullità dell'attività del consulente, talché sarà opportuna una particolare attenzione al riguardo e la conservazione di tutte le comunicazioni, di cui potrà essere fatta menzione nella relazione di consulenza.
15. Il Giudice fissa un termine entro cui il CTU deve depositare la relazione conclusiva; tale termine potrà essere prorogato su istanza del CTU al Giudice, che potrà accoglierla o meno.
- È buona prassi che il CTU chieda al Giudice, ove non venga previsto, di specificare i termini per la trasmissione della bozza di relazione alle parti e il termine entro cui queste, qualora lo ritengano necessario, devono redigere e trasmettere le loro eventuali osservazioni al CTU.
- La relazione conclusiva da depositare dovrà contenere dunque le eventuali osservazioni dei CTP e i conseguenti commenti del CTU.
16. Al conferimento dell'incarico, il Giudice autorizza lo psicologo:
- a) all'uso del mezzo proprio e/o di altri mezzi di trasporto (aereo, treno ecc. ove necessario), per tutti gli spostamenti legati all'espletamento dell'incarico: in questo caso è possibile chiedere eventuali rimborsi spese per l'utilizzo della propria autovettura e/o di altri mezzi di trasporto;

1 - Art. 201 c.p.c.: "Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche."

- b) a prendere visione degli atti processuali ed a ritirare i fascicoli delle parti, ove sono formalmente depositati gli originali degli atti processuali e, in copia (o anche, occorrendo, in originale), i documenti prodotti dalle parti stesse. Il CTU autorizzato al ritiro dei fascicoli di parte si assume la responsabilità della loro custodia e riservatezza. Il CTU ha l'obbligo di considerare solo il materiale già agli atti nei fascicoli di parte e non può acquisire nuovo materiale durante la consulenza a meno che tale materiale non venga prima depositato nel corso del processo sotto il controllo del Giudice. Il CTU deve, comunque, considerare e menzionare a verbale le eventuali istanze o osservazioni provenienti nel corso delle indagini dal CTP o dal difensore (che può sempre partecipare alle indagini, in aggiunta o anche senza il CTP);
 - c) a nominare un ausiliario di fiducia, con il compito di coadiuvarlo per lo svolgimento delle operazioni di consulenza in specifiche attività connesse; l'ausiliario del CTU non ha l'obbligo di giuramento e ogni sua affermazione scientifica è sostenuta dalla responsabilità del CTU che se ne assume in toto le eventuali conseguenze. È necessario che la comunicazione dei risultati dell'operato dell'ausiliario venga restituita al CTU e ai CTP;
 - d) alla visione/copia di documenti sanitari presso strutture pubbliche e/o private, qualora la coppia (o uno dei due genitori) e/o il minore siano stati già presi in carico.
17. Qualora nel corso delle indagini sorgano questioni sui poteri del CTU (es., l'acquisizione o meno di documenti) ovvero sui limiti dell'incarico, il CTU deve informarne il Giudice, tramite apposita e formale istanza motivata, salvo che non vi abbia provveduto una parte con ricorso che, peraltro, non sospende le indagini del consulente. In particolare, è sempre necessaria l'istanza ove il CTU ravvisi la necessità di estendere la sua indagine a persone e/o ambiti non indicati nel quesito. A seguito della informativa/istanza del CTU, ovvero del ricorso della parte, provvede il Giudice sentite le parti (disp. att. c.p.c., art. 92).²

CONSULENTI DI PARTE

18. Il CTP può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo CTU. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, ciascuna parte ha comunque la possibilità di produrre in causa nei termini e con le modalità previste dal codice perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico

2 - Art. 92 Disp. Att. c.p.c.: "Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni."

a supporto di una delle parti, in relazione alle quali, tuttavia, è da raccomandare estrema attenzione ai limiti di indagine e di riferimento indicati dalle norme deontologiche; ricordiamo, inoltre, che il difensore della parte può sempre partecipare alle operazioni peritali anche in assenza di CTP e può, in tal caso, presentare istanze ed osservazioni sia scritte che a voce (in tal caso, è opportuno che il CTU le riporti a verbale)

19. Il CTP non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi ulteriori a quello professionale.
20. Mentre il CTU in sede di nomina deve prestare formale giuramento, il CTP non deve fare alcun giuramento, svolgendo un compito "di parte", nel rispetto delle norme deontologiche.
21. Il CTP deve preventivamente verificare la propria compatibilità dell'incarico con altri ruoli professionali. Non deve offrire i propri servizi a una parte e poi alla controparte. Situazioni di incompatibilità possono essere rilevate dal Giudice e dal CTU, anche ad istanza dell'altro CTP o del difensore. L'incompatibilità fra ruoli è disciplinata dall'art. 26 del C.D.³

Ipotesi in cui sussiste certamente l'incompatibilità:

- il pregresso rapporto di consulenza clinica o extragiudiziale alla coppia rende impossibile la successiva assunzione in giudizio del ruolo del CTP per una delle parti;
- il pregresso rapporto con una parte rende impossibile la successiva assunzione in giudizio del ruolo del CTP per l'altra parte;
- l'attività prestata nell'interesse del minore rende incompatibile il ruolo di CTP nell'interesse di uno solo dei due genitori in lite.

Quanto all'ipotesi di pregresso rapporto psicoterapeutico con la medesima parte, sarà buona prassi astenersi dalla successiva assunzione del ruolo di CTP e in ogni caso valutare, alla luce dell'art. 26 C.D., che l'assunzione del ruolo di CTP non produca danno al paziente né incida sulla credibilità ed efficacia delle prestazioni. La mancata valutazione e a maggior ragione le concrete ricadute negative sulle prestazioni, configurerebbero violazione disciplinare.

22. Il CTP mantiene la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al proprio cliente. Il suo operato consiste nell'adoperarsi affinché il CTU

3 - Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 26: "Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia."

e il CTP dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente⁴.

23. Con specifico riferimento ad incarichi inerenti minori, il CTP, pur nel rispetto del ruolo professionale descritto al paragrafo precedente, dovrà comunque tutelare l'interesse superiore del minore.

24. Compiti e funzioni del CTP:

- osservare e controllare l'esattezza dell'operato del CTU (sulle metodologie e sui contenuti);
- astenersi dal somministrare in proprio i test nel corso della consulenza (per non invalidare l'operato del CTU);
- in caso di incarichi inerenti i minori, non incontrare il minore al di fuori degli incontri di CTU; i consulenti tutti, nell'ambito di una reciproca relazione professionale deontologicamente corretta, devono considerare l'interesse del minore come "bene superiore" che va tutelato limitando al minimo le situazioni stressanti;
- non preparare il proprio cliente ai test (comportamento lesivo delle norme deontologiche) e a come rispondere al colloquio;
- il CTU, con il consenso delle parti, si adopererà a audio e/o videoregistrare le operazioni per le quali non è opportuna la presenza dei CTP, come ad esempio nel caso di somministrazione di test, e comunque, sempre con il consenso delle parti, potrà registrare anche le altre operazioni;
- è buona prassi da parte del CTU consegnare copia delle audio e/o videoregistrazioni alle parti e di mettere il tutto a verbale, specificando che il CTP è tenuto a rispettare il segreto professionale rispetto ai contenuti dei materiali forniti; i contrasti al riguardo dovranno essere risolti dal Giudice, su istanza di parte o del CTU;
- il materiale audio e/o videoregistrato dovrà essere conservato per almeno cinque anni dalla conclusione dell'incarico.

25. Diritti e poteri del CTP:

- formulare osservazioni e riserve nell'ambito dell'accertamento;
- formulare richieste di specifiche indagini peritali;
- fare risultare nella relazione del CTU i dati che ritiene opportuni e rilevanti ai fini dell'accertamento (quale corrispondente dell'obbligo del CTU di tener conto delle osservazioni e istanze di parte);

4 - Linee guida per lo psicologo giuridico, art. 13: "I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale e professionale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi scientificamente fondati."

- partecipare alla programmazione del calendario delle sedute per lo svolgimento dell'incarico;
- partecipare a tutte le operazioni peritali, salvo che sussistano ragioni di opportunità in senso contrario preventivamente individuate (in tal caso, ricordiamo, sarà necessaria la registrazione delle operazioni);
- chiedere al CTU e, tramite il difensore della parte, al Giudice copia delle audio e videoregistrazioni degli incontri;
- rivolgersi tramite difensore della parte al Giudice per ogni controversia insorta con il CTU.

26. Il CTP nel corso della consulenza dovrà evitare di:

- disturbare il colloquio psicologico con domande inadeguate per qualità, quantità e tempismo;
- ritardare pretestuosamente i tempi di esecuzione delle operazioni di consulenza;
- assumere comportamenti o atteggiamenti intimidatori verso il CTU;
- entrare in contraddittorio direttamente con le parti;
- servirsi dei mezzi stampa per un uso non consentito dalla legge e per un uso strumentale nella consulenza;
- usare metodi che influiscono sulla libertà di autodeterminazione;
- ricorrere a audio o videoregistrazioni occulte (ricordiamo che la registrazione occulta è, tendenzialmente, un illecito disciplinare anche per gli avvocati);
- fomentare il conflitto tra le parti.

27. Rapporti tra CTU e CTP

È opportuno che i diversi consulenti possano incontrarsi agli inizi del lavoro per accordarsi sulla metodologia e chiarire in che modo intendano svolgerlo, avanzando le rispettive richieste e concordando i tempi e i modi delle varie operazioni. È indispensabile pure che, nel corso dell'iter di consulenza, si attuino uno o più incontri fra i diversi consulenti, finalizzati alla discussione di quanto emerso nelle rispettive osservazioni. Tale modalità operativa consente un effettivo scambio, mettendo a disposizione di tutti i dati che ciascuno acquisisce e rendendo possibile un'effettiva verifica del reciproco operato.

OPERAZIONI DI CONSULENZA E METODOLOGIA

28. Leggere gli atti in maniera integrale e accurata, preliminarmente all'inizio dei colloqui peritali, consente di:

- acquisire dati storici e di contesto, in funzione della scelta della metodologia e delle aree da indagare;
- individuare cosa valutare e a che scopo;
- evitare contaminazioni tra i dati di fatto oggettivamente rilevati (documenti, risultati, osservazioni) e i pareri che hanno come caratteristica l'essere soggettivi, quindi discutibili;
- mantenere una distanza critica dalle valutazioni già formulate da altri operatori e dai pareri dei legali;
- cominciare a costruire, tramite gli elementi riportati nel fascicolo, delle ipotesi da verificare nel corso della consulenza.

29. Individuare una metodologia di lavoro coerente con la formazione teorica, con gli obiettivi specifici dell'intervento e rispettosa delle caratteristiche degli utenti. È metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata - laddove possibile - su tecniche ripetibili e controllabili.
30. Esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. È importante esplicitare il quadro di riferimento teorico e la propria metodologia di indagine, in modo da permettere una effettiva valutazione critica sull'acquisizione ed interpretazione dei dati raccolti, come indicato dall'art. 7 C.D. al fine di ridurre al minimo l'interferenza soggettiva dell'osservatore-valutatore, ovvero tentare di ridurre l'autoreferenzialità alle proprie idee, alle proprie convinzioni e teorie, che rimane, comunque, un aspetto ineliminabile in tutti i "domini" del sapere scientifico, compreso quello psicologico e giuridico.
31. Estendere il più possibile la valutazione a tutti i soggetti significativi, evitando di esprimere pareri o giudizi senza aver esaminato le persone cui si fa riferimento.
32. Usare molteplici fonti di informazione per ogni area che deve essere analizzata.
33. Utilizzare test psicologici con un comprovato livello di validità e affidabilità. I test psicologici sono strumenti tipici della professione di psicologo e nelle consulenze rappresentano una parte importante, anche se non sostitutiva ma integrante, del più ampio e complesso lavoro di accertamento e di inquadramento psicodiagnostico. Il loro buon utilizzo nelle consulenze è senz'altro un valido aiuto nella formulazione della diagnosi e nella loro capacità di dare un valido contributo nell'escludere fattori organici da quelli di natura psicogena, ma anche per la loro capacità di smascherare eventuali simulazioni o enfattizzazioni. Va però evitata e contrastata l'utilizzazione dei test e dei loro risultati da parte di chi non

ne abbia una specifica conoscenza, né sappia tradurli e contestualizzarli secondo la finalità propria del contesto giudiziario (che è valutativo e non terapeutico), evidenziandone le potenzialità inferenziali di tipo diagnostico, ma anche i limiti e i margini di errore insiti al processo psicodiagnostico, secondo un approccio scientifico che tende alla falsificazione delle ipotesi, in una ricerca, mai semplice, della diagnosi più appropriata al caso specifico (obbligo di fornire, insieme alla relazione finale, i protocolli completi dei test eseguiti).

34. Rispettare le quattro variabili deontologiche dell'“onesta obiettività” (C.D., art. 26; art. 22; art. 7, c.2; art. 33, c.1): la veridicità e completezza sui dati fattuali riportati, l'onestà nell'esame clinico, il rispetto delle norme psicologico-forensi, la distinzione tra fatti e opinioni. Queste variabili deontologiche che caratterizzano l'onesta obiettività del consulente non sono valide solamente per il perito CTU, ma lo sono anche per i CTP.
35. Informare le parti sugli obiettivi dei colloqui, sui limiti della riservatezza, sulle caratteristiche e regole che governano l'intervento. Il CTU deve avvertire le parti del rapporto non terapeutico e (ferma restando la necessaria tutela dei dati personali) non legato al segreto professionale, ma anzi funzionale alla decisione del Giudice. Condizione deontologica indispensabile per la correttezza del colloquio psicologico forense è avvertire le parti che non si tratta di un colloquio terapeutico in cui vige il segreto professionale, ma di un colloquio forense ove quello che dirà potrà essere portato a conoscenza del Giudice. È dovere del consulente compiere tale precisazione prima dell'inizio del colloquio e ricordarglielo nel caso la parte lo dimenticasse nel corso della consulenza.
36. In caso di consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli in seguito a separazione è buona prassi che l'esito delle indagini psicodiagnostiche, unitamente alla risposta al quesito posto dal Giudice, siano oggetto di un colloquio di restituzione alle singole parti, cioè ai genitori e, compatibilmente con l'età del minore, anche al minore stesso.

QUESTIONI ECONOMICHE RELATIVE AGLI INCARICHI DI CTU E CTP

Il ruolo del CTU si differenzia rispetto a quello del CTP, in quanto ha natura ufficiosa: è il Giudice che nomina il CTU e quindi è lo stesso Giudice che ne liquida il compenso secondo criteri predeterminati dalla legge, ponendolo a carico di una delle parti ovvero a carico solidale delle parti.

In tale ultimo caso per buona prassi il CTU dividerà il compenso tra le parti in modo uguale, inviando alle stesse, tramite i legali, le relative notule, con salva la possibilità

di richiedere il pagamento all'altra parte in caso di mancato pagamento da parte di una di esse.

Il decreto che liquida il compenso è impugnabile sia dal CTU che dalle parti, limitatamente però alla sola liquidazione (quindi esclusa l'individuazione della parte obbligata), ai sensi dell'art. 170 del DPR 115/2002, nelle forme di cui all'art. 15 d.lgs. 150/2011 (quindi con ricorso secondo il rito sommario da presentarsi al capo dell'ufficio). Il termine è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione (Corte Cost., ord. 106/2016).

La liquidazione del compenso del CTU avviene ai sensi dell'art. 4 l. 319/80, secondo il criterio delle vacanze, quindi in relazione al tempo impiegato, di norma tenuto conto che ciascuna vacanza ha durata di due ore; l'art. 1 del D.M. 5.8.2002, n° 182, determina in €14,68 il compenso per la prima vacanza, in €8,15 quello per ciascuna vacanza successiva.

Al CTU, inoltre, compete il rimborso di tutte le spese documentate, comprese quelle relative al compenso di eventuale collaboratore o ausiliario.

Il compenso del CTP, invece, viene liberamente pattuito tra professionista e cliente secondo le tariffe vigenti (utilizzare come riferimento il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, D.M. 19 luglio 2016, n. 165 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2016, n. 201, S.O.). Con la sentenza di condanna la parte soccombente è di regola condannata anche alla refusione in favore della parte vittoriosa delle spese di CTP, che tuttavia il Giudice non necessariamente liquida secondo gli accordi delle parti; tale evenienza di per sé non osta a che il CTP possa pretendere dal proprio assistito quanto pattuito, ancorché non recuperabile per intero dalla controparte (la disciplina è analoga a quella del rapporto tra cliente e avvocato).

PER LE IPOTESI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DELLO STATO

Una o entrambe le parti di un procedimento contenzioso, ovvero l'unica parte interessata ad altro tipo di procedimento (per es. il procedimento per inabilitazione o interdizione), possono essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

In tal caso, per quanto riguarda il compenso del CTU, occorre distinguere:

- se il processo si conclude con la condanna della parte non ammessa al patrocinio, la sentenza di norma conterrà la condanna anche alle spese dell'ausiliario

d'ufficio e quindi il CTU si rivolgerà ad essa;

- se tuttavia la sentenza si conclude ponendo le spese a carico di entrambe le parti, ovvero con condanna della parte ammessa al patrocinio, si deve evidenziare che l'art. 131 del DPR 115/2002 prevede la possibilità di anticipazione a carico dell'erario delle sole spese ed indennità riferibili al CTU, mentre il compenso è, a domanda, prenotato a debito.

"Prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero (art. 3, lett. s, DPR 115/2002). Ciò significa che il compenso non viene anticipato al CTU o CTP: questi dovranno invece domandare la prenotazione a debito e, solo in caso di impossibilità di recupero nei confronti delle parti potenzialmente obbligate (o perché condannate dal provvedimento o perché oggetto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), potranno conseguire dall'erario il pagamento delle somme, appunto, prenotate a debito. In concreto, il meccanismo richiede tempi lunghissimi e preventive attività onerose, posto che l'impossibilità di recupero può essere oggettivamente attestata dopo tentativi effettivi e/o il decorso del termine per la revoca dell'ammissione al beneficio.

Analogamente, il professionista nominato CTP dalla parte ammessa al patrocinio avrà azione di recupero diretto del compenso nei confronti della controparte del suo assistito, ma solo se soccombente in giudizio e condannata alle spese (anche) di CTP (NB: è l'avvocato della parte a dover indicare la richiesta nella notula giudiziale).

Tale meccanismo evidenzia, dunque, una criticità della posizione del CTU e CTP nelle cause caratterizzate dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, criticità che tuttavia è stata ripetutamente considerata immune da vizi di legittimità costituzionale (Corte Cost., ord. 12/2013 e 88/2013).

Da evidenziare, tra l'altro, che l'art. 130 del DPR 115/2002 prevede che gli onorari degli ausiliari siano ridotti della metà.

RACCOMANDAZIONI

Il CTU segnalerà al Giudice tutte quelle informazioni raccolte durante le operazioni di consulenza di notevole rilevanza (per es. rilevazione di un abuso sessuale e/o maltrattamento), anche se non inerenti il quesito.

Ad oggi nei Tribunali è attiva la procedura telematica per cui il CTU dovrà visionare gli atti direttamente dal portale telematico della Giustizia, oltre che depositarvi il proprio elaborato (o richieste di proroghe e altre istanze). Per attivare la procedura sarà

necessario innanzitutto comunicare all'OPT il proprio indirizzo mail di posta certificata per poter così essere inseriti nel Reginde del Portale Telematico e munirsi di Firma Digitale.

Infine si consiglia allo psicologo di confrontarsi direttamente con l'OPT nelle situazioni di dubbio in cui si troverà per cui non vi sono delle indicazioni precise all'interno di tale documento di buone prassi; le buone prassi descrivono alcune linee guida da rispettare, ma non possono coprire tutta la casistica di situazioni in cui il professionista si può trovare proprio per la numerosa variabilità di situazioni che potrebbero accadere.

BIBLIOGRAFIA

Abazia, L. (2011). *La perizia psicologica in ambito civile e penale. Storia sviluppi e pratiche*. Milano: Franco Angeli.

Brescia, G. (2010). *Manuale del Perito e del Consulente Tecnico nel Processo Civile e Penale*. Sant'Arcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

Bencivenga, C., Di Benedetto, R. e Leone, S. (2014). *Strumenti operativi per CTU e periti in ambito psicoforense*. Linee guida, approfondimenti e prassi vigenti. Sant'Arcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

Ben-Porath, Y. e Tellegen, A. (2008). *MMPI-2-RF Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 - Restructured Form*, Pearson Assessment Systems. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Butcher, J.N., Pope, K.S. e Seelen, J. (2006). *MMPI, MMPI-2 e MMPI-A in tribunale. Manuale pratico per consulenti tecnici, avvocati e giudici con casistica criminologia italiana*. Firenze: Giunti O.S. Organizzazioni Speciali.

Buzzi, F. e Vanini, M. (2006). *Guida alla valutazione psichiatrica e medicolegale del danno biologico di natura psichica*. Milano: Giuffrè.

Camerini, G.B., Lopez, G. e Volpini, L. (2011). *Manuale di valutazione delle capacità genitoriali. APS- I: Assessment of Parental Skills-Interview*. Rimini: Maggioli Editore.

Camerini, G., Sabatello U., Sartori, G. e Sergio, G. (2011). *La valutazione del danno psichico nell'infanzia e nell'adolescenza*. Milano: Giuffrè.

Capri, P., Lanotte, A. e Mariani, S. (2011). *Il Metodo Rorschach. Tecnica di somministrazione, siglatura e interpretazione*. Roma: Edizioni Universitarie Romane.

Cataldi, M. e Scarfoni, S. (1998). *Il consulente tecnico nel processo civile. Guida teorica pratica*. Milano: Giuffrè.

Ciappi, S. e Pezzuolo, S. (2014). *Psicologia Giuridica*. Firenze: Hogrefe.

Cigoli, V., Gulotta, G., Santi, G. e coll. (2007). *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*. Milano: Giuffrè.

Cigoli V. (1998). *Psicologia della separazione e del divorzio*. Bologna: Il Mulino.

Cigoli, V. Galimberti, C. e Mombelli M., (1988) *Il legame disperante*. Milano: Raffaello Cortina.

Cigoli, V. e Pappalardo, L. (1997). *Divorzio coniugale e scambio generazionale: l'approccio sistemico relazionale alla Consulenza tecnica d'ufficio*. *Terapia Familiare*, 53, 5-20.

Costantino, G., Meucci, C., Malgady, R.G. e Rogler, L.H. (2010). *TEMAS. Tell-Me-A-Story*. Firenze: Giunti O.S. Organizzazioni Speciali.

Fornari, U. (2008). *Trattato di Psichiatria Forense*. Torino: Utet Giuridica.

Gulotta, G. (2002). *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico. Civile, penale, minorile*. Milano: Giuffrè.

Macrì, L., Pajardi, D. e Betsos, I.M. (2006). *Guida alla valutazione del danno psichico*. Milano: Giuffrè.

Magrin, M.E. (2012). *Guida al lavoro peritale*. Milano: Giuffrè.

Magrin, M.E. (2012). *La valutazione psicogiuridica. Guida al lavoro peritale*. Milano: Giuffrè Editore.

Roberti, L. (2013). *Il disegno della figura umana in ambito clinico e giuridico peritale. Guida pratica all'interpretazione*. Milano: Franco Angeli.



Questo testo è realizzato con il carattere EasyReading®.

Font ad alta leggibilità.

Eccellente per i dislessici, ottimo per tutti.

www.easyreading.it.



Finito di stampare
nel mese di giugno 2017
Realizzazione grafica e stampa maxrosati.it

Edizione fuori commercio

ISBN 9788894270709